

NOTIZIE IN BREVE

ASSENZA PER MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO

L'obbligo di inviare il medico fiscale per verificare lo stato di malattia dei dipendenti pubblici scatta non solo se questa inizia in un giorno precedente o successivo a una giornata NON LAVORATIVA, ma anche in caso di malattia che è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo. È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica nel parere n 3 del 21 novembre 2011, in merito al controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici, di cui alle disposizioni dell'articolo 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011.

PER GIORNATA NON LAVORATIVA, deve intendersi non solo quella festiva o la domenica, ma anche tutte quelle giornate in cui, anche in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente, oppure perché lo stesso ha usufruito di ferie, permessi o congedi, la prestazione lavorativa non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio.

CORRUZIONE DEL MEDICO CONVENZIONATO ASL

Scatta il reato di corruzione per il medico convenzionato Asl che prescrive solo farmaci sui quali i rappresentanti farmaceutici gli garantiscono una percentuale. Corte di Cass. Sent. n. 1207, sesta sezione penale 16 gennaio 2012.

CON LA CIRCOLARE N. 46 DELL'11 GENNAIO 2012 L'ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA)

ha chiarito che, anche a seguito dell'introduzione del limite dei 1.000 Euro per l'uso del contante (articolo 12 del Decreto "salva Italia"), devono essere considerati legittimi i versamenti ed i prelievi bancari in contanti di importo superiore ai 1.000 Euro, effettuati dai titolari di conti correnti o di libretti di deposito.

In questi casi, infatti, mancherebbe il presupposto del trasferimento di denaro contante ad un terzo, in quanto il denaro rimarrebbe sempre nella disponibilità del soggetto che effettua l'operazione.

SE SCAPPI, NON TI SPOSI MA PAGHI LO STESSO!

La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che chi è stato lasciato dal fidanzato che ha infranto la promessa di matrimonio non ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ma ha invece diritto al rimborso delle spese sostenute per le nozze andate a monte. La sentenza n. 9 del 2 gennaio 2012 se infatti da un lato censura il comportamento «irresponsabile» di chi rompe la promessa di matrimonio, dall'altro però non riconosce il risarcimento del danno morale, in quanto non si tratta di un illecito civile.